

SCADENZA 30.09.2018 PER ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI STATI UE

*I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro **presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico**. L'istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30.09 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento** (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo).*

Indice

Procedura di rimborso	Pag. 2
Requisiti	Pag. 3
Aspetti operativi	Pag. 3




RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI STATI UE

Art. 38-bis1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D. Lgs. 11.02.2010, n. 18 - Provv. Ag. Entrate 1.04.2010 - Direttiva 12.02.2008, n. 2008/9/CE

Il meccanismo di neutralità dell'Iva è, in genere, attuato mediante il sistema della detrazione e della rivalsa che, però, può attuarsi solo quando l'Iva assolta sugli acquisti è quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto che intende portarla in detrazione. Quando, invece, per vari motivi, un operatore resta inciso di un'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo, ha la possibilità di chiederla a rimborso, alle stesse condizioni in cui i soggetti residenti in quello Stato potrebbero portarla in detrazione. In particolare, l'art. 1, c. 1, lett. t) del D. Lgs. 18/2010 ha introdotto disposizioni che riguardano i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, i quali possono chiederne il rimborso a detto Stato membro **presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico**. L'istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30.09 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento** (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo).

L'Agenzia delle Entrate, ricevuta l'istanza, la inoltra allo Stato membro competente a eseguire il rimborso entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostantive. I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.

PROCEDURA DI RIMBORSO



Controlli⁽¹⁾ effettuati dall'Agenzia delle Entrate

Allegato B Provv. Agenzia Entrate 1.04.2010

- I codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso.
- Il periodo del rimborso non deve essere maggiore a un anno solare e non deve essere inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività.
- I requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso.
- L'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito.
- In una o più fatture il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt. 174 e 175 della direttiva n. 2006/112/CE.
- L'ammontare detraibile dell'Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

REQUISITI

DIRITTO AL RIMBORSO

<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti del richiedente 	<ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione al VIES. • Assenza di operazioni attive nello Stato per le quali avrebbero dovuto addebitare l'Iva estera⁽¹⁾. • Inerenza dell'acquisto. • Assenza di stabile organizzazione nello Stato estero.
<ul style="list-style-type: none"> • Limiti oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità previsti dalla normativa estera. • Rimborsabilità nel limite del pro-rata di detraibilità. • Importo minimo della richiesta (€ 50 per quella annuale ed € 400 per quella trimestrale). Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo Iva ammonta a 500 Chf. • Rimborso limitato all'imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (indebitamente fatturata). <p>Posto, infatti, che ai sensi dell'art. 168 della direttiva 2006/112/CE, l'imposta è detraibile solo se dovuta e, quindi, non anche quando questa viene addebitata per errore, si ritiene che il medesimo principio trovi applicazione anche alle ipotesi di rimborso.</p>
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In tale ipotesi infatti l'Iva estera verrebbe recuperata attraverso l'ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione. • Sono escluse dalla preclusione le prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e di servizi a essi accessori, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile.

RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN PAESI EXTRA-UE

<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno maturato un credito Iva in uno Stato extra comunitario, possono recuperare l'imposta unicamente nel caso in cui tali Stati abbiano sottoscritto degli accordi di reciprocità con l'Italia (attualmente solo Svizzera, Norvegia e Israele). • In tal caso l'operatore italiano è tenuto a presentare l'istanza di rimborso, entro il 30.09 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, in modalità cartacea utilizzando la modulistica prevista dall'Amministrazione finanziaria locale. <p>Per i soggetti stabiliti in Svizzera, Norvegia o Israele che presentano istanza di rimborso dell'Iva assolta in Italia dovrà essere utilizzato il modello 79 (redatto in lingua italiana o inglese).</p>
--

ASPETTI OPERATIVI

SOGGETTI INTERESSATI

<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti Iva 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro.
<p>Cause ostative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durante il periodo di riferimento del rimborso il richiedente: <ul style="list-style-type: none"> .. non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione; .. ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972; .. si è avvalso del regime dei contribuenti minimi; .. si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. <p>In tali casi l'Agenzia delle Entrate notifica al richiedente il mancato inoltro dell'istanza di rimborso allo Stato membro competente.</p>
<p>Ricorso</p>	<p>Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p>

**OGGETTO
DEL RIMBORSO**

- **Acquisto di beni territorialmente rilevanti nello Stato estero**

- Acquisto di beni che non sono usciti dallo Stato estero (particolari ipotesi di operazioni triangolari).
- Acquisto di beni che si considerano “consumati” nello Stato estero (carburanti).

- **Acquisto di servizi territorialmente rilevanti nello Stato estero**

- Servizi sui beni **immobili** per immobili che si trovano nello Stato estero.
- Servizi di **ristorazione e catering** usufruiti nello Stato estero.
- Servizi per l'accesso a una manifestazione culturale, a una **fiera**, ecc.
- **Noleggi** a breve termine di mezzi di trasporto.
- Servizi di **trasporto** di persone avvenuto nello Stato estero.

Diversi da quelli generici

**ISTANZA
DI RIMBORSO**

Esempio di compilazione  

- **Modalità di richiesta del rimborso**

- I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assoluta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente **per via telematica**.

- **Termini**

- L'istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30.09 dell'anno solare successivo** al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

- Normalmente la periodicità non deve essere maggiore di un anno solare e non inferiore a un trimestre, salvo che si tratti di operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio attività.

L'istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file.

- **Modalità di invio**

- **Direttamente**, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
- Tramite gli **incaricati della trasmissione telematica**.
- Avvalendosi di **soggetti delegati** in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
- Tramite le **Camere di commercio italiane all'estero** che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/1970.

- **Ufficio competente**

- È attribuita al Centro Operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi.

- **Preferenze degli Stati membri**

- Gli Stati membri hanno espresso delle preferenze circa alcuni elementi per la compilazione dell'istanza che riguardano:
 - .. l'utilizzo dei subcodici per individuare l'operazione oggetto di rimborso;
 - .. la richiesta di copia delle fatture;
 - .. il dettaglio dei codici attività da utilizzare;
 - .. le lingue utilizzate per eventuali comunicazioni;
 - .. gli importi minimi e le tempistiche per rimborsi;
 - .. la possibilità di delegare l'invio della domanda e l'incasso del rimborso.

<p>RICEVUTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione da parte dell'Agenzia Entrate • Ricezione da parte dello Stato Ue 	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> .. attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline); .. comunica il numero di protocollo assegnato all'istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso. • Salvo cause di forza maggiore, tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. • L'Agenzia delle Entrate, ove richiesto dallo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, rende disponibile per via telematica l'attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza emessa da detto Stato. • Salvo cause di forza maggiore l'attestazione è resa disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
<p>RIFIUTO DELL'INOLTRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cause ostative • Richiesta non corretta 	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza delle cause ostative, il competente ufficio non inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro competente ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici. • Contro cui è ammesso ricorso. • Il competente ufficio non inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta in base ai controlli eseguiti ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.
<p>VARIAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza correttiva • Nuovi documenti 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti, successivamente all'inoltro dell'istanza, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo Stato membro competente a eseguire il rimborso, possono presentare con le stesse modalità un'istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria. • Nell'istanza correttiva non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione; in tale caso, è possibile presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine del 30.09.
<p>CORREZIONE DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento della percentuale • Termini 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi, che alla fine dell'anno solare, hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano la nuova percentuale di detrazione. • La comunicazione è effettuata entro l'anno solare seguente: <ul style="list-style-type: none"> .. contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso; .. con un'apposita comunicazione nel caso in cui il contribuente non effettui domande di rimborso durante l'anno solare.

STATO ESTERO DI RIMBORSO

Artt. 9, 19 e 22
Direttiva 2008/9/Ce

- **Ulteriori informazioni**
 - Lo Stato membro di rimborso può esigere ulteriori informazioni, necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso (come la fattura).
- **Valutazione dell'istanza**
 - Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso **entro 4 mesi** dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
- **Versamento dell'importo**
 - L'importo del rimborso è versato dallo Stato Ue **entro i 10 giorni lavorativi successivi all'approvazione della richiesta di rimborso** (o dei termini previsti in caso di richiesta aggiuntiva di informazioni).

Esempio n. 1

Scritture contabili

Dati					
<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute per servizi inerenti l'accesso a una fiera in Francia per € 1.000,00 + TVA (20%), pari a € 200,00. • Presentazione dell'istanza di rimborso entro il 30.09.2018. 					
E B 7 P C II 5bis	P D 7	1.09.2017		1.200,00	
		DIVERSI	a FORNITORI UE		
		TRASFERTE		1.000,00	
		CREDITO VS. STATO ESTERO		200,00	
		Spese per trasferite in occasione di fiera.			
P D 7	P C IV 1	1.09.2017		1.200,00	
		FORNITORI UE	a BANCA C/C		
		Pagamento fornitori esteri.			
P C IV 1	P C II 5bis	20.10.2018		200,00	
		BANCA C/C	a CREDITO VS. STATO ESTERO		
		Incasso credito per TVA versata in Francia.			

Esempio n. 2



Fac-simile comunicazione al soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza

Oggetto: Istanza di rimborso dell'Iva assolta in altro Stato Ue ai sensi dell'art. 38-bis1 D.P.R. n. 633/1972.

Il sottoscritto Angelo Rossi, C.F. RSSNGL60C01A794C, in qualità di legale rappresentante della società Alfa S.r.l., avente sede legale in via Porta Dipinta, n. 11, cap. 24100, Bergamo, P. Iva 01234567089,

comunica che

nel periodo d'imposta 2017, cui si riferisce la domanda di rimborso Iva assolta nello Stato membro Francia, per un importo pari a € 200,00:

- ..i beni o servizi elencati nella presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
- ..di aver effettuato unicamente:
 - prestazioni di trasporto non imponibili e relative prestazioni di servizi ad esse accessorie;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell'Iva è il committente o il cessionario;
- ..di non avere effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta (artt. 19, 19-bis1 e 19 bis2 D.P.R. n. 633/1972);
- ..di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato Italiano, del regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-117 L. n. 244/2007);
- ..di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato Italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

Bergamo, 10.01.2018

Firma del richiedente
Angelo Rossi

Tavola n. 1

Dati richiesti nell'istanza di rimborso

- a) Per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20.12.2006, n. 1893;
- g) periodo del rimborso;
- h) il numero di partita Iva del richiedente;
- i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;
- j) per ciascuna fattura o documento di importazione:
 - il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il numero della partita Iva o il codice fiscale del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
 - la data e il numero della fattura o del documento di importazione;
 - la base imponibile e l'importo dell'Iva espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
 - l'importo dell'Iva detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
 - la percentuale di detrazione;
 - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento CE del 30.11.2009, n. 1174 che può essere di un numero diverso di cifre a seconda del Paese.
- k) la percentuale di detrazione definitiva;
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;
- m) comunicazione rilasciata dal richiedente con la quale, nel periodo d'imposta cui si riferisce la domanda, in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova, comunica:
 - che i beni o servizi elencati all'interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
 - di aver effettuato unicamente:
 - .. prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto;
 - .. cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell'Iva è il committente o il cessionario;
 - di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19 bis2 D.P.R. 633/1972;
 - di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi;
 - di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

Tavola n. 2

Principali casi di richiesta e codici da utilizzare

Spese catalogate in codici ed eventualmente in sottocodici (Regolamento UE 1174/2009)

- Codici:
 - .. 1) carburanti;
 - .. 2) locazione di mezzi di trasporto;
 - .. 3) spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;
 - .. 4) pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada;
 - .. 5) spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;
 - .. 6) alloggio;
 - .. 7) alimenti, bevande e servizi di ristorazione;
 - .. 8) ingresso a fiere ed esposizioni;
 - .. 9) spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;
 - .. 10) altro.

Tavola n. 3

Dati richiesti nella comunicazione della percentuale definitiva di detraibilità dell'Iva

- a) Per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) il numero di partita Iva del richiedente;
- g) la percentuale di detrazione provvisoria;
- h) la percentuale di detrazione definitiva;
- i) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.